

# proposte di modifica

---

## CAPO I

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima Guerra mondiale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 252 e 253 del decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per la migliore valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e con la finalità di sostenere la crescita della cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione, promuove e sostiene:

a) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, **gli studi e le ricerche;**

b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro e la conservazione;

c) la conoscenza dei fatti storici e del territorio **alpino**, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche **e la promozione di parchi culturali tematici, di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e reti museali;**

d) la creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la manutenzione di percorsi turistico-culturali;

e) la promozione di progetti culturali interregionali;

f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l'obiettivo di unire le risorse disponibili;

g) lo sviluppo, a integrazione di quanto

## CAPO I

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

### Art. 1 (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima Guerra mondiale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 252 e 253 del decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per la migliore valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e con la finalità di sostenere la crescita della cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione, promuove e sostiene:

a) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione; *(vedi lettera h);*

b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro e la conservazione;

c) la conoscenza dei fatti storici e del territorio, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche; *(vedi lettera i)*

d) la creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la manutenzione di percorsi turistico-culturali;

e) la promozione di progetti culturali interregionali **e internazionali;**

f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l'obiettivo di unire le risorse disponibili;

g) lo sviluppo, a integrazione di quanto previsto dal Ministero della difesa, di strumenti adeguati di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale delle

previsto dal Ministero della difesa, di strumenti adeguati di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale delle zone del Monte Sabotino e del Monte San Michele dichiarate monumentali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo 66/2010, e che costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa.

(vedi lettera a)  
(vedi lettera c)

Art. 2  
*(Tipologie del patrimonio)*

1. Le attività e gli interventi di tutela e valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico della Prima guerra mondiale esistenti sul territorio della Regione e comprendenti le seguenti tipologie:

- a) forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari;
- b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari e relative infrastrutture, punti di osservazione;
- c) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;
- d) reperti mobili e cimeli;
- e) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;
- f) ogni altro reperto e residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale;
- g) contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartiene il patrimonio;
- h) il patrimonio immateriale della Prima guerra mondiale.

Art. 3  
*(Conferenza di servizi)*

1. L'Assessore regionale competente in materia di cultura convoca almeno una

zone del Monte Sabotino e del Monte San Michele dichiarate monumentali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo 66/2010, e che costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa.

- h) studi, ricerche, convegni;**
- i) la promozione di parchi culturali tematici, di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e reti museali**
- j) le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti privati.**

Art. 2  
*(Tipologie del patrimonio)*

1. Le attività e gli interventi di tutela e valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico della Prima guerra mondiale esistenti sul territorio della Regione e comprendenti le seguenti tipologie:

- a) forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari;
- b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari e relative infrastrutture, punti di osservazione;
- c) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;
- d) reperti mobili e cimeli;
- e) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;
- f) ogni altro reperto e residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale;
- g) contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartiene il patrimonio;
- h) **il patrimonio immateriale della Prima guerra mondiale inteso come espressione, anche musicale, dei valori, sentimenti e situazioni connesse al primo conflitto mondiale;**

Art. 3  
*(Comitato consultivo)*

1. L'Assessore regionale competente in materia di cultura convoca almeno una

volta all'anno una Conferenza di servizi per le finalità della presente legge.

2. Alla Conferenza partecipano:

- a) l'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che la presiede;
- b) l'Assessore regionale al turismo;
- c) l'Assessore provinciale al turismo o un suo delegato con specifiche competenze per ciascuna Provincia;
- d) i Soprintendenti del settore per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e archivistici del Friuli Venezia Giulia o loro delegati;
- e) quattro rappresentanti di associazioni legalmente costituite che perseguono finalità coerenti con la presente legge, scelti tenendo conto di criteri di rappresentanza territoriale;
- f) i rappresentanti degli Uffici storici di ciascuna Forza militare, nonché il rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, designati dallo Stato Maggiore della Difesa;

- g) un rappresentante di società, organismi e istituti operanti a livello nazionale nel campo degli studi militari, designato dall'Assessore regionale alla cultura;
- h) un rappresentante della promozione turistica regionale;

i) un rappresentante dei comuni della Regione designato dal Consiglio delle autonomie locali;

j) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato.

volta all'anno **il Comitato consultivo di cui al comma 2**, per le finalità della presente legge.

**2. Il Comitato è composto:**

- a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che la presiede;**
- b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;**
- c) da un rappresentante per ciascuna Provincia;**

**d) dai rappresentanti degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con lo Stato;**

**e) quattro studiosi rappresentanti di associazioni legalmente costituite che perseguono finalità coerenti con la presente legge, nominati dall'Assessore regionale alla cultura;**

**f) da un rappresentante di Assoarma e un rappresentante della federazione Grigio Verde;**

**g) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra - Onorcaduti, previo accordo con il Ministero della difesa;**

**h) da un rappresentante per l'Università degli studi di Trieste e da un rappresentante per l'Università degli studi di Udine;**

**i) quattro rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;**

**j) identico**

**l) da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla**

## **legge regionale 10/2008.**

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione centrale della cultura - Servizio dei beni culturali.

4. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

### Art. 4

#### *(Compiti della Conferenza)*

1. La Conferenza:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità della presente legge;

b) esprime parere sul programma predisposto dalla Direzione centrale della cultura e relativo agli interventi di cui all'articolo 5;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

2. Per espletare i propri compiti la Conferenza può avvalersi di un **Comitato scientifico** composto da non più di tre storici designati dalla Conferenza stessa.

3. Ai componenti il Comitato scientifico compete il compenso di cui all'articolo 3, comma 4.

### Art. 5

#### *(Contributi per interventi)*

1. Nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti:

a) la manutenzione e il restauro di beni

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'organo regionale competente in materia di beni culturali.

4. Ai componenti esterni spetta solo il **rimborso spese** previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) **nella misura prevista per i dipendenti regionali.**

### Art. 4

#### *(Compiti del Comitato consultivo)*

1. Il **Comitato** di cui all'articolo 3:

a) idem;

b) esprime parere sullo **schema** del programma annuale predisposto dalla struttura regionale competente per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5;

c) idem

2. Per espletare i propri compiti il Comitato si avvale delle competenze scientifiche dell'**Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.**

3. **soppresso**

### Art. 5

#### *(Contributi per interventi)*

1. Nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, **e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001** l'amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti **una o più delle seguenti fattispecie:**

a) la manutenzione e il restauro **dei**

immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, cippi, iscrizioni, e monumenti nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi;

b) la ricerca, la catalogazione, la localizzazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, cippi, iscrizioni, monumenti, teatri di battaglia, mulattiere e sentieri della Grande Guerra nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, in favore di enti pubblici e soggetti privati di cui al comma 2 del presente articolo;

c) **l'acquisizione** e/o sistemazione dei beni immobili da destinare a uso museale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai soli enti pubblici;

(vedi lettera f)

d) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di reperti, oggetti, beni archivistici e bibliografici relativi al Primo conflitto mondiale; la ricostruzione di vicende storiche relative alla Grande Guerra anche attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, agli enti pubblici, e alle associazioni di cui al comma 2 del presente articolo;

**beni immobili di cui all'articolo 2**, ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi;

b) la ricerca, la catalogazione, la localizzazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, **di beni immobili di cui all'articolo 2** in favore di enti pubblici e associazioni;

c) la sistemazione dei beni immobili da destinare a uso museale a soli enti pubblici;

d) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, la tutela, il restauro e la valorizzazione **di beni mobili di cui all'articolo 2** in favore di enti pubblici e associazioni;

(vedi lettera e)

**e) il recupero della memoria storica** e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima Guerra anche attraverso attività editoriali, **musicali**, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, agli enti pubblici e alle associazioni;

e) la realizzazione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, musei, mostre permanenti, collezioni private visitabili dal pubblico, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, agli enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati;

f) la gestione, la manutenzione ordinaria, l'apertura al pubblico, la fruibilità pubblica di musei, mostre permanenti, collezioni aperte al pubblico, parchi tematici, sentieri storici, musei all'aperto, punti d'informazione specificamente dedicati al tema della Grande Guerra nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, a enti pubblici e soggetti privati gestori delle strutture in parola;

g) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico, avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui al precedente comma, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, a enti pubblici e soggetti privati gestori delle strutture in parola, con priorità per progetti proposti da reti di soggetti operativi sul territorio.

**f)** la realizzazione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, musei, mostre permanenti, collezioni private visitabili dal pubblico, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, agli enti locali, **anche tramite** soggetti pubblici o privati;

**g)** la gestione, la manutenzione ordinaria, l'apertura al pubblico, la fruibilità pubblica di musei, mostre permanenti, collezioni aperte al pubblico, parchi tematici, sentieri storici, musei all'aperto, punti d'informazione specificamente dedicati al tema della Prima Guerra, a enti pubblici e soggetti privati gestori delle medesime strutture;

**h)** la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico e alle scuole avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera g), a enti pubblici e soggetti privati gestori delle strutture in parola, con priorità per progetti proposti da reti di soggetti operativi sul territorio.

**i) studi, ricerche, conferenze sulla tematica della Prima guerra a favore di università, enti di ricerca e associazioni.**

**2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 90 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza. I contributi di cui alla lettera i) non possono superare più del cinque per cento della somma complessivamente destinata agli interventi previsti dal presente articolo.**

**2. SOPPRESSO**

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai

seguenti requisiti:

- a) operare senza fini di lucro;
  - b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;
  - c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti.
3. Gli interventi sono approvati sulla base delle proposte e del parere espresso dalla Conferenza.

4. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale della cultura, corredate di:

- a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto;
- b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento;
- c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.

Art. 6  
(Convenzioni)

1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con privati che siano iscritti nel Registro di cui all'articolo 13, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. Nella convenzione sono stabilite le modalità della consultazione da parte di studiosi e interessati, nonché gli interventi da parte della Regione per contribuire al sostegno delle eventuali spese di inventariazione, catalogazione, conservazione e custodia, nonché dei relativi oneri di assicurazione.

**3. Il regolamento di cui all'articolo 15 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.**

**4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di appositi bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.**

**5. In ogni caso le domande per l'accesso agli incentivi regionali devono contenere:**

a) descrizione dettagliata del progetto e degli interventi specifici;

b) preventivo della spesa, con analisi dei costi e dei ricavi.

Art. 6  
(Convenzioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui all'articolo 13 i quali dispongano di collezioni di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

**2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, e gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di**

3. L'intervento della Regione non può in ogni caso superare la percentuale del 60 per cento degli oneri di cui al comma 2.
4. Nell'ambito del regolamento previsto all'articolo 16 è approvato lo schema di convenzione da utilizzarsi ai fini del presente articolo.

Art. 7

*(Rendicontazione dei contributi)*

1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono tenuti a rendicontarne l'utilizzo secondo le modalità previste dal capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8

*(Accordi di programma)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma promossi dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, aventi a oggetto la realizzazione d'interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione.
2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dagli accordi medesimi.

3. Con gli accordi di programma sono altresì definite le modalità di erogazione e rendicontazione.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare accordi di programma con amministrazioni regionali e altre amministrazioni pubbliche, nonché con Regioni appartenenti a Stati esteri appartenenti all'Unione Europea.

**assicurazione.**

3. idem

**4. Il regolamento di cui all'articolo 15 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.**

Art. 7

*(Rendicontazione dei contributi)*

1. idem

Art. 8

*(Accordi di collaborazione)*

1. L'amministrazione regionale, **sentito dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale**, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 11 della legge 241/1990, accordi con **gli enti locali** per disciplinare la realizzazione in collaborazione d'interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni, secondo quanto previsto negli accordi medesimi.

**Art. 8 bis**

*(Accordi di programma)*

1. L'amministrazione regionale, **sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale**, è autorizzata a stipulare accordi di programma con



amministrazioni pubbliche, anche appartenenti a Stati esteri dell'Unione Europea, per la realizzazione di interventi comuni di recupero storico-culturale e di valorizzazione del patrimonio della Prima Guerra Mondiale.

## CAPO II

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale

### Art. 9

*(Norme per la tutela e la valorizzazione dei beni immobili)*

1. È fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g).

2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 2 della presente legge ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Friuli Venezia Giulia.

3. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 2 della presente legge è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Chiunque, sul territorio della Regione, fortuitamente rinvenga o individui reperti immobili di cui all'articolo 2,

## CAPO II

**Disciplina dell'attività di raccolta e collezionismo del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale**

### Art. 9

*(Norme per la tutela e la valorizzazione dei beni immobili)*

**SOPPRESSO**

comma 1, lettere a), b) e c), deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio e alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

Art. 10

*(Norme per l'attività di raccolta dei beni mobili e cimeli)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 78/2001, è permessa la ricerca e la raccolta dei beni mobili della Prima guerra mondiale nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette della Regione, finalizzate alla ricerca scientifica e storica, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. Sul restante territorio della Regione le attività di ricerca e raccolta sono soggette al regolamento di cui all'articolo 16.

3. Chiunque, sul territorio della Regione, sia fortuitamente, cioè a vista e senza manomissione dell'ambiente circostante, sia a seguito di attività di ricerca regolarmente autorizzate, rinvenga o individui nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette reperti mobili di notevole valore storico o documentario relativi alla Prima guerra mondiale, deve darne tempestiva comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per territorio anche tramite le forze dell'ordine, entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo del

Art. 9

*(Raccolta di reperti mobili)*

**1. La raccolta di beni mobili di cui all'articolo 2 è permessa, purchè si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti della normativa vigente.**

**2. L'attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:**

**a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);**

**b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra.**

**3. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 15, sono individuati ulteriori limiti alle zone e modalità di raccolta.**

**4. Chiunque rinvenga o raccolga reperti mobili o cimeli di notevole valore storico o documentario deve ottemperare all'obbligo di comunicazione, entro sessanta giorni dal ritrovamento al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'articolo 9 della legge 78/2001.**

rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

4. I sindaci trasmettono alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute e ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'articolo 2 presenti sul territorio di competenza.

#### Art. 11

*(Attività di vigilanza e sanzioni)*

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e g), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2.500 a euro 25.000.

**4. Il Comune trasmette all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con le modalità individuate con il regolamento di cui all'articolo 15 ai fini della catalogazione dei beni rinvenuti la denuncia di ritrovamento dei beni mobili di cui all'articolo 2, comma 2.**

**5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.**

#### Art. 10

*(Collezionismo)*

**1. Chiunque possieda collezioni di beni mobili di notevole valore storico o documentario deve provvedere alla comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il bene secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 78/2001.**

**2. Il Comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 9, comma 4.**

**3. Chiunque possieda sul territorio della Regione i beni mobili di cui all'articolo 2, che personalmente ritenga di valore storico o documentario può darne comunicazione all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con le modalità**

2. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in violazione dell'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.

Art. 12  
(Collezioni private)

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, **purché svolta nel rispetto delle norme civili e penali vigenti, nonché di quanto disposto dalla presente legge**, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale sul territorio.

Art. 13  
(Registro volontario dei collezionisti)

1. I soggetti di cui all'articolo 12 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili relativi al primo conflitto mondiale e alle epoche storicamente a esso collegate al Sindaco del Comune nel cui territorio essi si trovano, alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e alla Direzione centrale della cultura possono richiedere l'iscrizione nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitivi ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, anche attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Prima guerra mondiale.

3. La Regione è autorizzata a

**individuate con il regolamento di cui all'articolo 16, ai fini della catalogazione di tali beni.**

Art. 11  
(Collezioni private)

1. idem

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, **purché svolta nel rispetto della normativa vigente**, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale sul territorio.

Art. 12  
(Censimento e promozione delle collezioni private)

**1. I soggetti di cui all'articolo 11 che abbiano ottemperato a quanto previsto nell'articolo 10 possono dichiarare, anche contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 10, di voler rendere disponibili le collezioni per la consultazione pubblica, ai fini di quanto previsto all'articolo 6.**

**2. Le collezioni di cui al comma 1, sono rese note mediante inserimento nel Sirpac – Sistema informativo del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia con le modalità individuate con il regolamento di cui all'articolo 15.**

3. L'Amministrazione regionale è

organizzare corsi per lo studio, la catalogazione, la gestione e il mantenimento di reperti mobili relativi al primo conflitto mondiale e alle epoche storicamente a esso collegate, e rivolti in via prioritaria ai collezionisti iscritti al Registro.

### CAPO III

Interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto

#### Art. 14

*(Centenario della prima guerra mondiale)*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 (Istituzione del Comitato storico scientifico per il "Centenario della prima guerra mondiale"), promuove e favorisce le celebrazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2014, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziativa ed eventi culturali commemorativi della Prima guerra mondiale legati al territorio della Regione.

#### Art. 15

*(Programma delle celebrazioni)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 14, l'Assessore regionale alla cultura, tenuto conto del programma nazionale delle celebrazioni del "Centenario della prima guerra mondiale", sentita la Conferenza di servizi di cui all'articolo 4, elabora e attua il programma regionale delle celebrazioni.

2. Il programma elaborato prevede la promozione e l'organizzazione di iniziative attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari, servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, concorsi per la presentazione di progetti aventi a oggetto il Centenario della prima guerra mondiale la realizzazione di opere e allestimenti, **la raccolta di**

autorizzata ad organizzare, **tramite l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, corsi finalizzati alla catalogazione, alla gestione e alla conservazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) ed f), i quali sono rivolti in via prioritaria ai collezionisti di cui al comma 1.**

### CAPO III

Interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto

#### **Art. 13**

*(Centenario della prima guerra mondiale)*

1. idem

#### **Art. 14**

*(Programma delle **commemorazioni**)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 14, l'Assessore regionale alla cultura, tenuto conto del programma nazionale delle celebrazioni del "Centenario della prima guerra mondiale", **sentito il Comitato** di cui all'articolo 4, elabora e attua il programma regionale delle **commemorazioni**.

2. Il programma elaborato prevede la promozione e l'organizzazione di iniziative, attività, mostre, **proiezioni cinematografiche**, conferenze, convegni, eventi, itinerari, servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle **commemorazioni**, concorsi per la presentazione di progetti aventi a oggetto il Centenario della prima guerra

**finanziamenti** e sponsorizzazioni, la pubblicazione di opere storiografiche.

CAPO IV  
Norme finali e finanziarie

Art. 16

*(Regolamento di attuazione)*

1. Con regolamento da approvarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente sono definite le modalità attuative per gli interventi di cui ai Capi I, II e III della presente legge.

Art. 17  
*(Abrogazioni)*

1. È abrogata la legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), a eccezione dell'articolo 3 bis.

mondiale la realizzazione di opere e allestimenti, e la pubblicazione di opere storiografiche.

CAPO IV  
Norme finali e finanziarie

Art. 15

*(Regolamento di attuazione)*

**1. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente sono disciplinate le modalità e i criteri per l'attuazione per gli interventi di cui al capo III.**  
**2. Entro centoottanta dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il regolamento attuativo di quanto previsto dai capi I e II.**

Art. 16  
*(Abrogazioni)*

1. idem

**Art. 17**  
**(Norma transitoria)**

**1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, trova applicazione quanto previsto dal regolamento D. P. Reg. 7 giugno 2007 n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale)**  
**2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 15, comma 2, i il regolamento di cui al D.P.G. Reg 174/2007 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.**

(OMISSIS) Art. 18  
(Norma finanziaria)

(OMISSIS) Art. 18  
(Norma finanziaria)

.